

tata, come si è visto, l'entrata in Città a chi è capace di esercitare un'arte o un mestiere.

Distinti dagli artigiani e dai rivenditori al minuto sono i mercanti, che costituiscono la parte più alta del commercio: importatori ed esportatori di panni, orefici, commercianti in grano, banchieri. A Torino — specie dopo il ritorno del Duca — ve ne erano parecchi e le loro ditte dovevano essere assai importanti. Nel 1566 Emanuele Filiberto — per difendere la moneta — aveva emanato un decreto che vietava la importazione dall'estero di merci di lusso: questo provvedimento aveva assai danneggiato i mercanti di Torino, i quali il 7 settembre 1566 a mezzo del Consiglio Maggiore della Città avevano provveduto ad inoltrare una supplica al Duca perchè fosse revocata « la prohibitione fatta a' mercanti di Torino et ivi abitanti di commerciare a Luca, Firenze, Milano e Genova et altri luoghi et accomprar sette e panni et setta e permetterò che fossero liberamente negociar, mercantar, accumprar, vender e smaltir simil robbe » (24). La revoca venne soltanto coll'accordo del 30 aprile 1567 e dovette essere molto bene accolta, dovendo Torino costituire già allora un centro di molta importanza per il commercio dei tessuti, a quanto almeno può arguirsi dalle ampie disposizioni sulla misure dei drappi e delle sete che si leggono negli *Ordini Politici* (25).

A completare il quadro della società di Torino non resta che parlare del popolo minuto. Era questa la parte più fluttuante della popolazione, provvista di scarsissimi redditi, che continuamente confondevasi colla poveraglia dei mendicanti e dei disoccupati, di cui pur troppo anche in Torino era sempre un gran numero. Vi doveva essere una situazione assai grave sotto questo

(24) Cfr. Arch. Com. Torino, *Ordinati*, vol. 117, 1566, 7 settembre, pag. 45.

(25) Cfr. *Ordini Politici*, alla rubrica: *Delli pesi e misure*.

aspetto. Nella Città — a quanto si legge in un editto ducale del 5 aprile 1568 — « si ritrovavano molte persone otiose, che domandano alle porte delle chiese, agli usci delle case e per le strade la elemosina... e di più vi sono infinite meretrici et donne pubbliche et secrete dishoneste infette et guaste di loro persona quasi amorbano et mettono a perdizione la gioventù ». Si provvede infatti in quell'anno alla nomina di un « cavaliere di virtù et della polizia nella persona di Giacomo Fusero di Vigone » per tenere a freno tutta questa gente. Ma non è soltanto col rigore e colla disciplina che si cura il malanno (26). Deve rilevarsi — ad onor del vero — che nei momenti più critici e in particolare durante la carestia del 1570 è una nobile gara che si rileva dai documenti nella assistenza dei più poveri: il Comune fa grandi distribuzioni di grano a prezzo inferiore a quello di mercato; un gentiluomo (di cui gli *Ordinati* tacciono il nome) offre al Comune tremila sacchi di grano da smaltirsi per la città (27); il Duca stesso dona mille scudi d'oro « per tante vettovaglie da soccorrere li poveri » (28). Quanto più aspri erano i tempi e più tremende le crisi economiche tanto più forte si manifestava la solidarietà verso le classi meno favorite dalla fortuna.

5. Il Comune aveva larga ingerenza nell'industria e nel commercio. Ciò corrispondeva ad una tendenza generale del sec. XVI, che affidava all'autorità pubblica il compito di controllare ogni attività economica e di fissare legittimamente le opportune garanzie per la tutela dei consumatori. Va osservato però che questa tutela era saltuaria, minutissima ed anche eccessiva in alcune materie, lievissima e quasi insensibile in altre. Gli *Ordini Politici* della Città di Torino lo dimostrano

(26) G. Dunott, op. cit., tomo XII, vol. 14, pag. 24.

(27) Cfr. Arch. Com. Torino, *Ordinati*, 1570, vol. 12, pag. 18, 9 aprile.

(28) Cfr. Arch. Com. Torino, *ibidem*.

mostrano molto chiaramente, dettando norme minuziose per es. ai conciatori ed ai sarti e non facendo parola nè dei calzolai nè degli osti.

Una grande preoccupazione doveva essere allora l'approvvigionamento del cuoio per le calzature (29). Gli *Ordini Politici* stabiliscono il decreto di esportazione dalla Città sia delle pelli crude che di quelle conciate. Le pelli del bestiame ucciso nel macello comunale dovevano essere cedute ai conciatori della Città, che eseguivano la concia sotto il controllo di uno esperto del Comune e dei due « consoli delli scarpari ». Le pelli venivano chiuse nelle tine e le chiavi dei « gallari » erano ritirate dai sindaci della Città, nè si poteva levare le pelli, prima che fossero trascorsi otto mesi per i cuoi da suola; quattro per le vacchette da scarpe grosse; e due per le vitelle. Tutti i cuoi e le pelli conciate, prima di essere posti in commercio venivano collaudati e « marcati con la marca della Città ».

Molto severe erano le disposizioni che regolavano i lavori di sartoria (30). I sarti erano riuniti in una compagnia, che eleggeva ogni anno quattro deputati, due uomini e due donne. Questi deputati erano sentiti su giuramento per esprimere il loro parere nei casi di contestazione sulla confezione dei vestiti tra i sarti e i loro clienti ed il giudice della Città doveva stare al loro parere, sia per stabilire le eventuali differenze nel prezzo della fattura, sia per rifare l'abito se necessario, sia per pagare la stoffa, se i difetti erano irreparabili. Agli stessi deputati veniva demandato il giudizio sulle frodi nelle confezioni, quando il sarto non avesse adoperata nella confezione tutta la stoffa consegnatagli dal cliente. Una particolarità assai curiosa era costituita dalla cauzione che tutti i sarti iscritti alla Compagnia dovevano versare nelle mani dei loro deputati,

(29) Cfr. *Ordini Politici*, alla rubrica: *Ordini sopra cuoi*.

(30) Cfr. *Ordini Politici*, alla rubrica: *Delli sarti*.

e che veniva incamerata fino alla concorrenza del danno che eventualmente avessero cagionato ai loro clienti.

Non molta fiducia si aveva verso gli orefici e gli *Ordini Politici* dettano norme assai minuziose per reprimere « gli abusi et pubblici danni che procedono da gli artefici nell'i lavori d'argento et oro » (31). Gli orefici non possono lavorare l'oro a titolo minore di 21 carati e tre quarti e l'argento con lega inferiore ai 923,6‰; debbono avere un'insegna alla loro bottega ed una marca della medesima insegna con cui segnare tutti i lavori d'oro e d'argento. I consoli dell'arte dovevano poi controsegnare con la « marca del Toro », stemma della Città, tutti i lavori prima che fossero posti in vendita. Queste norme dovevano essere stampate e tenute presso ogni bottega sotto pena di uno scudo d'oro.

6. Ma l'azione del Comune si manifesta più energica nella disciplina del commercio annonario. Il Maggior Consiglio della Città provvede continuamente alla determinazione dei prezzi dei generi alimentari e calmiera le carni, il pane, il vino, i pesci, e talvolta anche le vettovaglie di consumo meno popolare (32). La ragione addotta è la necessità di combattere la incoercibile ingordigia degli esercenti. Nel 1565 ponendosi il calmiera sul vino il Consiglio sente la necessità di dichiarare che deve provvedere in tal modo, « perchè li tavernarij e vendenti vino a minuto non hanno erubescenza vender il vino quanto più poleno non contentandosi di honesto guadagno » (33). La avidità degli esercenti è incoraggiata dagli strani vincoli di solidarietà che fin d'allora tengono unite ai danni del pubblico e del Comune le diverse categorie. Essi dimo-

(31) Cfr. *Ordini Politici*, alla rubrica: *Ordini sopra gli artefici*.

(32) Negli *Ordinati* sono continuate deliberazioni al riguardo.

(33) Cfr. Arch. Com. Torino, *Ordinati*, vol. 116, 1565, pag. 39.